

Statuto di associazione

Articolo 1) - Costituzione, denominazione e durata

E' costituita l'Associazione Culturale e di Formazione Extrascolastica "**AMICI DELLA DIAZ**", senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente Statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Articolo 2) - Sede

La sede legale dell'Associazione è ubicata in Milano, in Piazza Cardinal G. Massaia n. 2.

Articolo 3) - Scopi e finalità

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

3a. partecipare e collaborare allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico, programmi e progetti culturali, formativi, artistici, sportivi e ricreativi, in favore degli alunni e della comunità dell'"Istituto Comprensivo A. Diaz".

Per l'individuazione di queste attività, l'Associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, le assemblee dei genitori, e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti;

3b. agevolare e sostenere la scuola nell'opera di potenziamento e utilizzo di tutti i supporti didattici, tecnologici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi;

3c. agevolare e sostenere l'educazione e la crescita degli alunni dell'"Istituto Comprensivo A. Diaz." mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;

3d. finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente, favorendo e promuovendo iniziative culturali, sociali e sportive quali conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse;

3e. aiutare l'integrazione nell'Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore;

3f. favorire l'integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l'italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale;

3g. promuovere e sostenere la cura dell'ambiente scolastico, per migliorare la qualità della vita delle persone nell'istituzione scolastica;

3h. promuovere il patrimonio culturale nazionale ed europeo attraverso la condivisione e la cooperazione con Istituzioni nazionali ed Internazionali.

L'Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare.

Articolo 4) - Attività Istituzionali

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali l'Associazione si propone di realizzare a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:

4a. promuovere e sostenere la raccolta e la gestione dei fondi necessari per realizzare programmi, progetti e attività, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali di persone fisiche, enti pubblici, imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico liberale sui singoli progetti di lavoro;

4b. accedere a finanziamenti pubblici e/o privati nazionali ed internazionali, bandi e/o concorsi al fine di raggiungere gli scopi istituzionali;

4c. promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi culturali, conferenze, convegni, mostre, dibattiti, incontri, seminari, proiezioni di materiale video e/o documentale, concerti, feste, momenti ricreativi ed altri eventi sociali finalizzati alla diffusione e al supporto delle attività istituzionali, nonché all'adesione all'Associazione;

4d. promuovere e sostenere le più opportune forme di comunicazione a favore dei soci, per la condivisione, trasparenza e verifica delle informazioni da una parte, dall'altra per supportare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, anche attraverso buone pratiche e strumenti che permettano creazione, acquisizione, modifica, uso, archiviazione, trasferimento e accesso alle informazioni;

4e. promuovere e sostenere l'apprendimento e l'uso delle lingue straniere, sia nelle istituzioni scolastiche sia attraverso scambi e attività di cooperazione fra enti pubblici e/o privati nazionali ed internazionali che offrano agli studenti l'opportunità di conoscere altri Paesi e culture arricchendone l'esperienza formativa extrascolastica;

4f. produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l'esclusione dei quotidiani), software, prodotti audiovisivi e cinematografici a fronte dei quali possono essere previste donazioni liberali per il loro utilizzo;

4g. promuovere e sostenere premi e borse di studio;

4h. stipulare convenzioni, contratti ed accordi con enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

4i. creare e gestire un sito internet e/o un portale, o altro canale digitale, dedicato all'attività dell'Associazione.

Articolo 5) - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito registro, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Articolo 6) - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote e dai contributi degli associati, così come stabiliti secondo Statuto dal Consiglio Direttivo;
- dagli introiti derivanti dall'attività di raccolta fondi e dalle attività istituzionali;
- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, nazionali e/o internazionali, a sostegno dei fini associativi;
- da sovvenzioni, lasciti o donazioni, erogazioni liberali da parte degli associati e/o da terzi;
- da rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- da entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

Articolo 7) - Esercizio annuale

L'esercizio sociale chiude al 31 agosto di ogni anno; il primo esercizio chiuderà al 31 agosto 2013.

Il Consiglio Direttivo redige il consuntivo dell'esercizio precedente ed il preventivo dell'esercizio in corso sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio di ciascun anno solare.

Il preventivo e il consuntivo, approvati dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea convocata per la loro approvazione, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 8) - Utili e avanzi di gestione

L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione potrà impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la

realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Articolo 9) - Soci Ordinari

Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione tutti i genitori o tutori degli alunni iscritti ai plessi dell'"Istituto Comprensivo A. Diaz".

Sono Soci Ordinari coloro che, avendone i requisiti, versino la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e a essere nominati nel Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo tra Socio Ordinario e Associazione ha durata di un anno solare, a partire dall'1 gennaio o dalla data di sottoscrizione e comunque fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione. Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento, fermo restando che il pagamento della relativa quota sarà dovuto per intero indipendentemente dalla data di inizio del rapporto associativo.

Il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un anno solare previo pagamento della quota da effettuarsi entro la fine dell'anno in corso.

Articolo 10) - Soci Sostenitori

Possono diventare Soci Sostenitori tutte le persone che pur non rispondendo ai requisiti dell'Articolo 9 siano interessate ai fini istituzionali dell'Associazione, e facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o a chi da esso delegato, e che, dopo l'accettazione vogliano sostenerla versando la quota associativa annuale prevista per tale categoria.

Essi hanno diritto a presenziare alle riunioni dell'assemblea ma non hanno diritto al voto né a essere nominati nel Consiglio Direttivo.

Per la durata ed il rinnovo del rapporto associativo tra Socio Sostenitore e Associazione si applicano le disposizioni dell'Articolo 9.

Articolo 11) - Soci Onorari

L'Assemblea può nominare Soci Onorari i soggetti che per competenza, onorabilità e prestigio sono stati proposti dal Consiglio Direttivo, o da almeno dieci Soci Ordinari.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Essi hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'assemblea, hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

Non possono essere soci onorari il Dirigente scolastico, i docenti dell'ICS DIAZ e il personale A.T.A..

La qualifica di Socio Onorario può decadere per dimissioni o per revoca dell'Assemblea.

Articolo 12) - Soci junior

Sono soci Junior tutti gli allievi minorenni che effettuino domanda di ammissione sottoscritta anche dall'esercente la potestà genitoriale che assume ogni obbligo e responsabilità, e dopo l'accettazione versino la quota associativa annuale prevista.

Essi hanno diritto a partecipare alle attività extrascolastiche

dell'Associazione ma non hanno diritto al voto né a essere nominati nel Consiglio Direttivo.

Per la durata del rapporto associativo tra Socio Junior e Associazione si applicano le disposizioni dell'Articolo 9 e per la decadenza si applica il successivo Articolo 13.

Articolo 13) - Decadenza dalla qualità di Socio

I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessino di essere alunni della Scuola, perderanno la qualità di Soci Ordinari ma potranno divenire Soci Sostenitori come previsto all'Articolo 10.

Le persone che perdono la loro qualità di Socio, per qualsiasi motivazione, non hanno diritto al rimborso di alcuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

La qualità di Socio per tutte le categorie si può perdere anche per decesso, dimissioni, o esclusione per gravi comportamenti in contrasto con lo Statuto o le finalità dell'Associazione, come accertati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, e contestati per iscritto al socio.

Articolo 14) - Componenti del Consiglio Direttivo

Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo tutti coloro che rivestano la qualifica di Soci Ordinari od Onorari e che siano stati proposti e presentati da almeno tre Soci Ordinari od Onorari.

Articolo 15) - Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza, convocata dal Presidente, nomina tra i suoi membri il segretario ed il tesoriere, determinandone i relativi poteri.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e possono essere riconfermati più volte.

In caso di perdita della qualità di Socio, di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, o, in mancanza, procederà a nominare un sostituto scelto fra i soci che dovrà essere confermato o sostituito alla prima Assemblea generale. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 16) - Gratuità delle cariche

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per la carica ricoperta.

Articolo 17) - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al preventivo nonché all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal componente che ha la maggiore anzianità associativa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto a cura del segretario un verbale, che deve essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione, e dal segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 18) - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

- (a) promuovere, organizzare e dare esecuzione alle iniziative individuate per il pieno raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- (b) costituire apposite Commissioni, per raggiungere gli scopi perseguiti dall'Associazione, alle quali potranno attivamente partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria;
- (c) redigere i rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione e sottoporli all'Assemblea dei Soci;
- (d) rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- (e) cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni e/o enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- (f) stabilire l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali delle diverse categorie di Soci.

Articolo 19) - Assemblea

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente a mezzo messaggio di posta elettronica e avviso scritto da inviarsi ai Soci e da affiggersi alla bacheca presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. E' ammessa la convocazione per e-mail.

Ogni socio ha un solo voto. E' ammessa una delega ad altro socio. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

1. deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
2. approvare il rendiconto annuale preventivo e consuntivo;

3. nominare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
4. deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
5. approvare i Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
6. modificare lo Statuto sociale.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le delibere di modificazione dello statuto devono in ogni caso essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci e quelle di scioglimento con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. Di ogni assemblea verrà redatto un apposito verbale.

Articolo 20) - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea. Egli dura in carica 2 (due) anni, è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe e procure a Consiglieri e Soci per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con terzi.

Articolo 21) - Modifiche allo Statuto, scioglimento e liquidazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. L'assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria per deliberare le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, e delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci, e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, vengono utilizzate per finanziare progetti scolastici o a sostegno della scuola.

Articolo 22) - Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l'Associazione e i soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il collegio Arbitrale avrà sede in Milano e sarà composto da tre Arbitri. La parte che intende ricorrere all'arbitrato dovrà notificare all'altra parte la nomina del proprio arbitro e le domande che intende sottoporre al Collegio. L'altra parte, entro venti giorni dal ricevimento di tale notifica, dovrà notificare alla prima parte la nomina del proprio arbitro; in difetto, quest'ultimo sarà nominato, su istanza della prima parte, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano. I due arbitri così nominati provvederanno alla nomina del terzo (che fungerà da Presidente del Collegio) entro venti giorni dalla

nomina del secondo arbitro. In difetto di accordo, il terzo arbitro sarà nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente della Corte d'Appello di Milano. L'arbitrato sarà rituale. Il termine della pronuncia del lodo è stabilito in 180 (centottanta) giorni e potrà essere prorogato dagli arbitri, con loro determinazione anche a maggioranza, per altri 180 (centottanta) giorni.